

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15/12/2015) 20-01-2016, n. 2227

Errori della Cassazione sulla disciplina richiamabile al caso di specie

1. Con sentenza emessa in data 3/11/2014, depositata in pari data, il GIP presso il tribunale di TRANI ha assolto S.N., con la formula perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, (gestione non autorizzata di rifiuti), perchè, in assenza delle prescritte autorizzazioni e senza il necessario F.I.R., nel corso del 2012, conferiva in più occasioni rifiuti speciali non pericolosi costituiti da kg. 30 di rottami di rame e kg. 78 di ottone per un peso complessivo di kg. 108, alla ditta Ecologia figli Pellicani di P.G. (fatti contestati come commessi in data (OMISSIS)).

2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di BARI, impugnando la sentenza predetta con cui deduce un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , lett. b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, e correlato vizio di contraddittorietà della motivazione. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il giudice avrebbe errato nel ritenere non integrato il reato in esame non essendo contemplata la condotta di conferimento dei rifiuti tra quelle indicate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, dovendosi, secondo il GIP, ritenere integrata l'ipotesi di cui al cit. D.Lgs., art. 258, comma 4, con conseguente esclusione della rilevanza penale del fatto e applicazione della sola sanzione amministrativa trattandosi di rifiuti non pericolosi; il giudice, tuttavia, avrebbe contraddittoriamente motivato, in quanto se da un lato ha ritenuto che il conferimento contestato non integrasse la violazione addebitata, dall'altro ha invece qualificato la condotta come trasporto senza FIR, facendo riferimento nella stessa motivazione ad un'attività occasionale (due conferimenti) di raccolta e trasporto di rifiuti che esclude l'applicabilità del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212; ne discende, quindi, che è lo stesso giudice a qualificare l'attività materiale accertata e posta in essere come quella di trasporto di materiali ferrosi di varia natura; nella specie, conclude il PG ricorrente, non v'è dubbio che l'attività di trasporto rientra tra quelle di "gestione" per il cui svolgimento il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. c), richiede un titolo abilitativo, donde lo svolgimento di tale attività in sua assenza assume

rilevanza penale, non rilevando peraltro la occasionalità della condotta, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte.

2. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 4/06/2015, il Procuratore Generale presso la S.C. ha chiesto annullarsi l'impugnata sentenza, essendo fondati tutti e tre i motivi di ricorso, richiamando le argomentazioni già sviluppate dall'impugnante con il ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Al fine di comprendere le ragioni della soluzione della questione giuridica operata da questa Corte è necessario partire dall'esame della motivazione dell'impugnata sentenza.

In essa il GIP sostiene che la condotta contestata non è prevista dalla legge come reato in quanto la mera attività di conferimento rifiuti non rientra tra quelle indicate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, sicché l'applicabilità della disposizione in esame sarebbe preclusa dal divieto di estensione analogica in materia penale; secondo il GIP, attraverso una l'interpretazione della disciplina applicabile (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4 e art. 260 bis), poichè la fattispecie in esame riguarderebbe il trasporto per il conferimento di rifiuti non pericolosi senza il formulario ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, peraltro da parte di soggetto che non risulta essere costituito in impresa o che comunque svolga attività in maniera professionale, avrebbe dovuto ritenersi già in base alla disciplina previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205 del 2010 all'art. 258 citato, come integrante una fattispecie di illecito amministrativo, donde la decisione di pervenire a giudizio di proscioglimento per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato.

5. Trattasi di argomentazione che - a fronte dell'inammissibile doglianza del P.G. che, sul punto, non indica da quali elementi probatori od indiziari emergerebbe l'esistenza della prova del trasporto - si risolve in un errore di diritto, emendabile da questa Corte ai sensi dell'art. 619 c.p.p. , comma 1. Il GIP, in particolare, sostiene che non costituisca reato la condotta di "conferimento" di rifiuti speciali non pericolosi e che, in ogni caso, sarebbe applicabile al caso in esame il disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258.

Quanto al primo profilo, è evidente, l'errata interpretazione dell'imputazione da parte del GIP, atteso che se è ben vero che la contestazione riguarda l'aver in più occasioni "conferito" rifiuti speciali non pericolosi ad una ditta che svolge in modo professionale attività di gestione di rifiuti, è altrettanto vero che lo stesso capo di imputazione fa riferimento inequivocabile alla mancanza del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) che, com'è noto, richiama il disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, che riguarda il

trasporto di rifiuti. Secondo il GIP si applicherebbe il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, che contempla una sanzione amministrativa pecuniaria per le "imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti", limitando la rilevanza penale alla sola condotta di "chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".

Trattasi di normativa inapplicabile al caso di specie.

Ed invero, il disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, che, com'è noto, sotto la rubrica "Trasporto dei rifiuti" prevede, per quanto qui di interesse, al comma 5, che "5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'art. 188 ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, nè ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, nè al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno".

Orbene, è palese dalla lettura della norma in esame che la normativa in questione esenta dall'obbligo di cui al comma 1 (obbligo che i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione), tre ipotesi: a) trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; b) trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri; c) trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta.

A ben vedere, il caso sub iudice non rientra in alcuna delle ipotesi di esenzione, atteso che - ove il P.G. avesse indicato gli elementi, probatori e/o indiziari da cui poteva emerge l'esistenza del trasporto - saremmo in presenza di un trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato non dal produttore dei rifiuti stessi (come normativamente richiesto dal comma

quinto), ma da un soggetto che ha provveduto alla raccolta di rifiuti prodotti da terzi e che ne opera la commercializzazione, per fini di lucro (non importa se traendovi somme consistenti o meno), consegnandoli ad un operatore professionale, come nel caso di specie.

La tipologia di soggetto che viene in esame nel caso di specie non rientra nella nozione di "produttore di rifiuti" di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. f) che qualifica come tale solo "il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)", quanto, piuttosto, in quella di "detentore" descritta dalla successiva lett. h), che qualifica come tale "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso". Ed è indubbio che il detentore dei rifiuti, se non rispetta le previsioni della normativa di settore, risponde del reato di gestione abusiva di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1. Del resto, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188, nel dettare i principi in tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti, stabilisce che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli artt. 177 e 179, precisando che "Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo", non solo il produttore iniziale ma anche "altro detentore" conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

Sul punto, dunque - alla condizione, nella specie non soddisfatta, che si fosse fornita la prova certa o, quantomeno, indiziaria, dell'esistenza della condotta di trasporto di rifiuti speciali - non poteva esservi alcun dubbio che il fatto addebitato rientrasse nel capo di applicazione della norma contestata, in quanto il reato de quo è un reato impropriamente comune in quanto necessariamente legato allo svolgimento di un'attività di gestione di rifiuti anche se limitata ad una sola tra le varie condotte elencate dalla norma, trattandosi di fattispecie a condotta plurima. Quanto sopra è confermato dalla interpretazione fornita recentemente da questa stessa Corte, secondo cui il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui al cit. D.Lgs., artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l'applicabilità della deroga di cui al D.Lgs. 152 del 2006, art. 266, comma 5, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in

possesto del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014 - dep. 08/01/2015, P.M. in proc. Seferovic, Rv. 261959; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014 - dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266). Giurisprudenza, questa, che ha peraltro chiarito come a nulla rilevi la minore o maggiore entità del volume di affari al quale il giudice del merito sembra attribuire rilievo.

In sostanza, è indubbio che solo un'attività di ripetuto commercio di rottami metallici per quantitativi significativamente eccedenti i trasporti occasionali e sporadici come definiti dal legislatore, anche se non integra la principale o l'esclusiva fonte di reddito dell'agente, integri comunque l'attività sanzionata penalmente. Ciò soprattutto a fronte di una motivazione della sentenza impugnata nella quale, invece, difetta ogni indicazione dell'assoluta occasionalità richiesta da questa Corte per derivarne l'irrelevanza penale della stessa (ove, ovviamente si fosse trattato dello stesso produttore dei rifiuti ex art. 193, comma 5, T.U.A.), assoluta occasionalità che sarebbe smentita ex actis proprio dal fatto che in almeno due distinte occasioni nel corso del 2012 l'imputato ha "conferito" senza il FIR (il che significa, in altri termini, che avrebbe "trasportato" senza il predetto documento: ma di detto trasporto - come detto - il P.G. non offre nemmeno elementi indiziari da cui ne sia desumibile l'esistenza) complessivamente alla società destinataria dei rottami metallici ben 108 kg. di materiale, quantitativo sicuramente eccedente quello massimo annuale definito dalla legge come trasporto occasionale e sporadico per chi è produttore di rifiuti, ma che, diversamente, sarebbe sufficiente a determinare la responsabilità penale per il trasportatore non autorizzato.

Invero, va qui ricordato come il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configuri anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260, che sanziona la continuità della attività illecita (v., tra le tante: Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011 - dep. 17/06/2011, D'Andrea, Rv. 250674).

Infine, non va nemmeno dimenticato che il presupposto della inapplicabilità del regime ordinario di gestione dei rifiuti e della contestuale applicabilità del regime giuridico più favorevole andrebbe provato da chi lo invoca, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, e di ciò non v'è traccia nel caso di specie (giurisprudenza costante: v., sull'onere probatorio incombente in capo a chi invoca l'applicabilità di una disciplina in deroga nella materia della gestione dei rifiuti, da ultimo, Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015 - dep. 17/04/2015, Fortunato, Rv. 263336).

6. La sentenza impugnata deve comunque essere confermata, come detto, in quanto, anche ritenendo che il trasporto sia implicitamente contestato, il P.G. impugnante non specifica quali siano gli elementi indiziari che proverebbero l'esistenza della condotta di trasporto di rifiuti speciali. Da, qui, dunque l'inammissibilità del ricorso del P.G..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.G..

Così deciso in Roma, nella sede della Suprema Corte di Cassazione, il 15 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2016